



Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes et des conservateurs
de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Prot. 442/2012 - PEC

Aosta, 20 settembre 2012

Spett.li Comuni
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
LORO SEDI

Spett.le CELVA
Piazza Narbonne, 16
11100 Aosta (AO)

Spett.li Comunità Montane
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
LORO SEDI

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato agricoltura e risorse naturali

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica

Assessorato territorio e ambiente

Assessorato istruzione e cultura

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività
culturali

LORO SEDI

Spett.li Architetti
iscritti all'Ordine della Valle d'Aosta
LORO SEDI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 – COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI

A seguito della richiesta di chiarimenti in merito alle competenze professionali degli architetti in materia di progettazione e direzione lavori di parcheggi in ambito urbano e, visto il bando pubblicato dall'Amministra-

zione comunale di Ollomont e relativo all'affidamento di incarico professionale per la direzione lavori di parcheggi e riqualificazione della viabilità interna dei villaggi di Bas Vesey e Chanté, questo Ordine intende precisare quanto segue:

Competenze comuni con altre figure professionali

Le competenze storiche e consolidate dell'architetto sono quelle condivise con gli ingegneri e stabilite dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537: *“Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.”*

La nozione di “opere di edilizia civile”, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le diverse e specifiche competenze professionali trattate all'art. 51 e da questo riservate agli ingegneri.

In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione “edilizia civile” per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51, per le quali (e solo per le quali) ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza favore degli ingegneri.

L'amplissima portata della nozione di “opere di edilizia civile” che ne è conseguita è stata ribadita nel tempo sia da autorevoli pareri ministeriali che da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno sgombrato il campo da qualsiasi possibile dubbio residuo.

Comune competenza con gli ingegneri (e, seppur solo parzialmente, con altre categorie tecniche) sussiste quindi:

1. per le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valori storico artistico, per i quali, come dettagliato nel prosieguo, la competenza è esclusiva);
2. per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell'ampia accezione di “opere civili” di cui si è detto;
3. per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica;
4. per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle “opere di edilizia civile” espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25 (fermo restando che esulano dalla competenza del medesimo gli impianti industriali e quelli ad essi assimilabili);
5. per le prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.

Competenze esclusive

Il già più volte citato art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, configura anche le uniche vere e proprie riserve di competenza esclusiva a favore degli architetti: *“Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere”.*

La portata della norma è più ampia di quanto molti ritengano, stabilendo una indubbia riserva a favore degli architetti per quanto attiene:

- a) gli interventi sugli immobili comunque contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta che di vincolo ope legis che, infine, di vincolo indiretto;
- b) le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi sugli edifici esistenti in tutti i casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico, seppur non talmente rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, che le nuove costruzioni in tutti i casi in cui queste intendano assumere preciso ed autonomo valore artistico.

Per quanto attiene l'ambito riservato di cui alla lettera "a" è ormai definitivamente chiarito come esso sia esteso a tutti i beni contemplati nella legislazione di tutela e cioè:

- agli edifici oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1-3 della L. 1089/39 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.);
- agli edifici tutelati "ope legis" per effetto del combinato disposto degli artt. 1e 4 della L. 1089/39 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.);
- agli edifici sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'art. 21 della L. 1089/39 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.).

Meno rigorosamente delimitato, ma non per questo meno sussistente, l'ambito riservato di cui alla lettera "b". Esso comprende tutte le *"opere di edilizia civile che presentano carattere artistico"* e cioè tutti gli interventi che trovano nel carattere artistico il proprio elemento distintivo.

Ovviamente la principale difficoltà, in questo secondo ambito, è quella di definire se e quando una determinata opera, sia essa di nuova costruzione che di recupero del patrimonio edilizio esistente, presenti carattere artistico sufficientemente elevato da giustificare una riserva di competenza in favore di una categoria professionale e in danno di tutte le altre.

Per quanto attiene gli interventi di recupero, ciò può risultare agevole nei casi in cui l'importante valore di determinati edifici, seppur non così rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), è stabilito da atti della pubblica amministrazione (tipicamente le classificazioni del patrimonio edilizio esistente operate dagli strumenti urbanistici in attuazione di leggi regionali) e quindi determinato in via oggettiva. Meno agevole il caso in cui non soccorra alcuna formale classificazione, eventualità in cui la valutazione di merito non può che essere demandata al soggetto comunale preposto al rilascio della concessione edilizia o comunque dell'atto abilitante all'esecuzione delle opere.

Più labili sono i confini della competenza esclusiva quando si tratti di nuove costruzioni, in quanto per le medesime non può soccorrere alcuna classificazione di Piano Regolatore od altra forma di tutela specifica comunque imposta. E' però certo che si rientri nell'ambito riservato di cui all'art. 52 ogni qualvolta una nuova costruzione intenda, programmaticamente, assumere spiccato ed autonomo valore artistico.

Rientra pertanto nell'ambito della competenza esclusiva dell'architetto qualsiasi opera, ivi comprese le nuove costruzioni, che esplicitamente intenda assumere autonomo valore artistico e che in quanto tale sia stata promossa, finanziata od autorizzata.

La riserva di competenza esclusiva di cui all'art. 52 del R.D. 2537/25 opera quindi ancora pienamente e non consente mai di prescindere dall'opera dell'architetto quando si tratti di intervenire su edifici di valore storico-artistico o di eseguire opere civili che comunque assumano carattere artistico.

Resta ovviamente ferma la possibilità per altri tecnici di concorrere nell'opera, curando la mera parte tecnica dell'intervento, affiancando e supportando l'architetto, dalla cui opera, in nessun caso, è ammesso prescindere.

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze delle altre figure professionali iscritte all'Albo, sia della sezione A che della sezione B, sono da intendersi in comune con l'architetto, al quale nessuna competenza è sottratta rispetto a quelle, amplissime, attribuitegli dalla normativa previgente.

Competenze che esulano dal campo professionale dell'architetto

Esulano dal campo professionale dell'architetto le sole opere contemplate all'art. 51 del R.D. 2537/25 e da questo riservate agli ingegneri.

Va peraltro sottolineato come detta esclusione, per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (opere stradali, sistemi fognari, reti idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti tecnici e tecnologici, ecc) sussista solo quanto le medesime abbiano speciale importanza o propria autonomia progettuale e funzionale, tanto da esulare dalla nozione di "opere di edilizia civile", per le quali, già si è detto, la competenza è comune.

Esulano invece sempre dal campo professionale dell'architetto:

- gli impianti di depurazione e le opere idrauliche,
- le opere ferroviarie e quelle stradali extraurbane,
- le macchine e gli impianti industriali.

Si allega inoltre circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori , prot 493 del 02/07/2009, inerente le competenze professionali degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale (architetto junior e pianificatore junior).

In conclusione si ribadisce che ogni qualvolta le opere in questione interessino ambiti urbani e siano connesse agli edifici e necessarie all'utilizzazione degli stessi, sono da ricondurre alla più ampia accezione di opere civili e di conseguenza esse sono di competenza comune degli ingegneri e degli architetti.

Si evidenzia ancora che qualora tali servizi interessino anche marginalmente edifici classificati monumento e documento e di pregio storico-artistico e i relativi lotti di pertinenza, la competenza degli architetti diviene esclusiva.

Si prega di inoltrare la presente ai responsabili degli uffici delegati alla redazione dei bandi e al conferimento degli incarichi.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti

Il Presidente OAPPC
arch. Sandro Sapia

